



COMUNE DI GENOVA

118 18 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE
URBANISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-467 del 12/12/2013

ALLARGAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO, REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 IN DATA 13 LUGLIO 2000.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 83 in data 19.12.2013;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Stefano Bernini, di concerto con l'Assessore alla Mobilità, Anna Maria Dagnino;

Premesso: che:

l'art. 9, comma 4, della Legge n. 122/1989 ha previsto la possibilità di assegnare aree di proprietà comunale ai fini della realizzazione, in diritto di superficie, di parcheggi privati ad uso pertinenziale;

ai sensi del 5° comma del medesimo art. 9, i parcheggi, così realizzati, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo di pertinenzialità, pena la nullità dei relativi atti di cessione;

in attuazione della predetta normativa, il Comune di Genova ha approvato con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 147 del 30 giugno 1993, apposito avviso-invito per la presentazione di istanze volte all'assegnazione delle aree, al fine della realizzazione di tali parcheggi, nonché lo schema di convenzione per la cessione del diritto di superficie e per la regolazione dei rapporti tra le parti;

in conseguenza di quanto sopra, sono state realizzate 12 autorimesse in diritto di superficie, per circa 1250 box/posti auto complessivi, assegnati in coerenza con i richiamati atti;

Premesso altresì che:

ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.10/1997, "Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane" (oggi abrogata in virtù dell'art. 12 della L.R. n. 25/2008, che rappresenta la nuova disciplina di riferimento in materia), che trova risponidenza nell'art. 8 della Legge Regionale n. 25/2008, i Comuni individuano, nell'ambito dei programmi urbani per la mobilità, le aree di loro proprietà entro le quali, mediante cessione del diritto di superficie, possono realizzarsi, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, parcheggi privati anche non pertinenziali;

a tale scopo i Comuni predispongono apposito bando ai fini della concessione, in diritto di superficie, di aree pubbliche all'uopo individuate;

il bando di cui sopra definisce, fra l'altro, i requisiti dei soggetti aventi titolo, le modalità di concessione del diritto di superficie, l'ambito territoriale di riferimento, le clausole riguardanti la cessione dei parcheggi non pertinenziali (non essendo, ai sensi della richiamata normativa, consentita la cessione dei posti auto assegnati quale pertinenza di unità immobiliare, pena la nullità del relativo atto di trasferimento);

in coerenza con quanto previsto dalla richiamata legge n. 122/1989, l'art. 7, 5° comma, della L.R. n. 10/1997, confermava l'impossibilità di alienare parcheggi separatamente dall'unità immobiliare cui erano legati da vincolo di pertinenzialità, pena la nullità dei relativi atti;

In vigore della predetta legge regionale n. 10/1997, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 13.07.2000, sono stati approvati l'avviso pubblico di concessione e lo schema tipo di convenzione a disciplina della realizzazione di parcheggi privati in aree di proprietà comunale in attuazione del disposto dell'art. 7 della legge regionale n. 10/1997;

principalmente tale disciplina riguarda:

- a) l'indicazione dei soggetti aventi titolo alla presentazione della domanda di concessione;
- b) le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per il loro esame;
- c) la durata del diritto di superficie, pari a 90 anni decorrenti dalla data di consegna dell'area;
- d) i criteri di assegnazione e le modalità di circolazione dei diritti di superficie ceduti dal comune al concessionario e da questo agli assegnatari;
- d) le modalità di versamento del corrispettivo per la cessione del diritto di superficie;

all'atto della pubblicazione dell'Avviso Pubblico, di cui sopra, è inoltre prevista l'individuazione delle aree comunali destinate alla realizzazione di parcheggi privati, anche con specifiche schede illustrative;

l'art. 2 del predetto Avviso Pubblico, tra l'altro, al comma 1 lettera c) definisce la "zona di influenza", quale "porzione del territorio nella quale insistono unità immobiliari aventi distanza non superiore a mt. 300, in termini di percorribilità pedonale, dalle aree individuate nelle allegate schede illustrative" e alla lettera d) la "zona di interesse", quale "porzione del territorio nella quale insistono

unità immobiliari aventi distanza non superiore a mt. 600, in termini di percorribilità pedonale, dalle aree individuate nelle allegate schede illustrative”;

inoltre, l' art. 8 dell' Avviso Pubblico disciplina il criterio di assegnazione dei posti auto sub ceduti, imponendo che, per una quota minima pari al 50% della capacità del parcheggio, calcolata in base ai posti auto realizzati, gli stessi vengano assegnati in regime di pertinenzialità a proprietari di unità immobiliari, destinate ad uso abitativo o non abitativo, site nella zona di influenza (300 mt. di percorribilità pedonale) nella misura massima di due posti auto per ogni unità immobiliare;

il medesimo art. 8 dell' Avviso Pubblico ammette, per la restante parte (variabile dallo 0 al 50%) dei posti auto, che gli stessi possano essere assegnati, anche senza vincoli di pertinenzialità, nella “zona di interesse” (600 mt. di percorribilità pedonale), a soggetti proprietari ovvero in possesso di titolo giuridico di uso o di godimento di unità immobiliari;

ai sensi del punto 3 dell'art. 8, è stabilito che tali criteri costituiscono vincolo per le assegnazioni per tutta la durata della concessione, ferma restando la possibilità di modifica, da parte del Comune, dei criteri stessi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o in conseguenza di rilevanti mutamenti della composizione insediativa della zona di influenza e/o delle aree limitrofe;

inoltre, l'art. 9 del medesimo Avviso Pubblico disciplina il regime di circolazione dei diritti, stabilendo in particolare, per quanto riguarda le quote di contitolarità del diritto di superficie attribuite per posti auto non soggetti a vincolo di pertinenzialità, che le stesse possono circolare a fronte della cessazione del rapporto giuridico in forza del quale l'assegnatario utilizzava l'unità immobiliare di riferimento, e nel rispetto di regole volte a garantire il mantenimento delle assegnazioni nell'ambito dei criteri dell'art. 8, di cui sopra;

Dato atto che, in attuazione della suindicata disciplina, il Comune di Genova ha pubblicato 3 bandi (in data 18 ottobre 2000, 20 dicembre 2001, 16 marzo 2004), cui ha fatto seguito l'assegnazione di 22 aree, per la realizzazione di altrettante autorimesse, per un numero totale di 1760 circa posti auto/box, i cui lavori sono terminati, con l'eccezione di 3 localizzazioni (Via Cervetto e Via Montezovetto non ultimati; Via Montaldo in istruttoria);

Considerato che le condizioni tutte previste nell' Avviso Pubblico di selezione sono state recepite nelle convenzioni stipulate tra soggetti selezionati per l'attuazione degli interventi e Comune di Genova, ivi compresi, in particolare, i criteri di assegnazione, le modalità di circolazione dei parcheggi e la facoltà, da parte del Comune, di modificare i criteri stessi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o in conseguenza di rilevanti mutamenti della composizione insediativa della zona di influenza e/o delle aree limitrofe;

Dato atto inoltre che:

con Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modifiche con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, con l'obiettivo di semplificare ed agevolare la circolazione dei parcheggi privati pertinenziali viene modificato il testo dell'art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. Legge Tognoli);

detta norma, in particolare, interviene a legittimare il trasferimento della proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 (parcheggi privati ad uso pertinenziale), anche in deroga al titolo

edilizio che ha assentito la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune;

con la norma medesima viene introdotta, tra l'altro, la possibilità di cessione dei parcheggi pertinenziali, realizzati in sottosuolo di aree comunali, ai sensi dell'art. 9, comma IV della medesima legge n. 122/1989, separatamente dall'unità immobiliare cui sono legati, qualora il Comune abbia autorizzato l'atto di cessione;

in applicazione della normativa, di cui al precedente capoverso, il Comune di Genova ha valutato istanze, presentate da soggetti interessati, volte a ottenere l'autorizzazione alla cessione di parcheggi pertinenziali separatamente dall'unità immobiliare di riferimento, concedendo l'assenso a fronte del rispetto delle condizioni di assegnazione dei parcheggi pertinenziali, contenute nei rispettivi bandi e recepite nelle convenzioni stipulate (assegnazione quale pertinenza di altra unità immobiliare avente requisiti omogenei a quella cui il parcheggio era precedentemente vincolato);

Ritenuto opportuno, anche in ragione delle perduranti situazioni di sofferenza socio-economica - le stesse che hanno fondato la scelta del legislatore statale di consentire l'alienazione dei parcheggi pertinenziali separatamente dall'unità immobiliare di riferimento, come sopra specificato - prevedere facilitazioni alla circolazione dei parcheggi anche non pertinenziali, realizzati in diritto di superficie su aree comunali, circolazione che, ad oggi, può avvenire esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando pubblico e recepiti nelle convenzioni attuative;

Considerato:

- che le finalità perseguite dalla Civica Amministrazione, nell'ambito della politica di miglioramento della mobilità veicolare e di salvaguardia ambientale, trovano applicazione anche nel promuovere tutte le iniziative tese a risolvere il problema dello stazionamento delle auto nelle zone residenziali e a restituire all'uso proprio le aree destinate alla viabilità;

- che il perseguimento di tali finalità può trovare parziale soluzione tramite la previsione di un ampliamento dell'ambito territoriale di riferimento, finalizzato a consentire il completamento e/o la facilitazione delle cessioni del diritto di superficie, in quanto comunque funzionale all'obiettivo di diminuire il numero dei veicoli presenti su strada;

Rilevato:

- che la possibilità di intervento sui criteri di assegnazione era già stata prevista all'art. 8, comma 3, dell'Avviso Pubblico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95/2000, ante richiamo, che espressamente ammette la facoltà per il Comune di modificare i criteri stessi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

- che l'esercizio da parte della Civica Amministrazione della facoltà prevista dal predetto art. 8, comma 3 dell'Avviso Pubblico, si pone in coerenza con gli obiettivi della legge regionale nel ricercare comunque soluzioni alla sosta privata finalizzata al decongestionamento delle sedi stradali ed al miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree urbane;

- che è prevalente interesse della Civica Amministrazione promuovere il pieno utilizzo dei parcheggi in esame favorendo la dinamicità delle alienazioni tra privati, tenuto anche conto che recenti di-

sposizioni normative (legge 228/2012 art. 1, comma 138) limitano significativamente, per gli Enti territoriali, la possibilità di procedere all'acquisizione di immobili, e non ritenendo in ogni caso opportuno gravare l'apparato amministrativo degli oneri di procedimenti di pubblica selezione per individuare utilizzatori dei parcheggi stessi, come in via residuale previsto dall'Avviso Pubblico;

Ritenuto di mantenere invariata la percentuale minima (50% della capienza del parcheggio) di posti auto da assegnare con vincolo di pertinenzialità nella zona di influenza (300 mt. di percorribilità pedonale) nella misura massima di due posti auto per ogni unità immobiliare;

Ritenuto altresì di confermare che l'assegnazione di parcheggi non pertinenti avvenga a fronte della sussistenza di un titolo di proprietà e/o di godimento di un immobile in capo all'assegnatario, richiamando a tale fine i criteri soggettivi già esplicitati nei bandi originari e recepiti nell'ambito delle relative convenzioni attuative;

Valutato in particolare, in coerenza con l'obiettivo di promuovere la piena funzionalità e utilizzo dei posti auto realizzati, opportuno individuare criteri volti ad ampliare l'ambito di assegnazione/circolazione dei parcheggi, per la percentuale residua ($\leq 50\%$ della capienza totale del parcheggio) preservandone il collegamento con un ambito territoriale definito, come segue:

- per quanto riguarda i posti auto da assegnarsi/già assegnati con vincolo di pertinenzialità, gli stessi potranno essere assegnati (ovvero ceduti con medesimo vincolo), ad immobile ricadente entro l'ambito corrispondente alla Circoscrizione (riferimento DCC n. 78/1996) in cui si trova il parcheggio (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine della Circoscrizione sia inferiore a tale misura) ("zona di interesse allargata");

per quanto riguarda i posti auto, da assegnarsi/già assegnati senza vincolo di pertinenzialità, sarà ammessa l'assegnazione (ovvero la cessione) a servizio di immobile nell'ambito del Municipio (DCC 83/2006) in cui si trova il parcheggio (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine del Municipio sia inferiore a tale misura) ("zona di interesse massima");

Ritenuto opportuno consentire, in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata legge 4 aprile 2012 n. 35, l'alienazione dei parcheggi non pertinenti, anche a prescindere dalla cessazione del rapporto giuridico in forza del quale l'assegnatario godeva o usava l'unità immobiliare di riferimento, a condizione che il box/posto auto venga ceduto a soggetto in possesso di requisiti idonei all'assegnazione;

Considerato inoltre opportuno prevedere, a fronte dell'individuazione di nuove e più ampie fasce territoriali, al fine dell'assegnazione della quota di posto auto, eccedenti la percentuale minima da assegnare nella "zona di influenza" (entro 300 metri di percorrenza pedonale), un coerente adeguamento (operante per le nuove fasce territoriali, stabilite ai sensi del presente atto) del corrispettivo del diritto di superficie, stabilito ai sensi della DCC n. 95/2000, applicato per i bandi pubblicati in tempi successivi, nonché recepito nelle singole convenzioni attuative sottoscritte;

Ritenuto in proposito di evidenziare che, ai sensi del punto 2) del dispositivo della richiamata DCC n. 95/2000, è stato determinato il corrispettivo a posto auto per la cessione del diritto di superficie, valore che, per i posti auto da assegnarsi, in applicazione delle regole stabilite con il bando e recepiti-

te nelle convenzioni stipulate veniva abbattuto del 20% (per i posti auto in regime di pertinenzialità nella zona di influenza – entro 300 metri di percorrenza pedonale) e del 10% (per i posti auto ricadenti nella zona di interesse – entro 600 metri di percorrenza pedonale);

Ritenuto di mantenere come riferimento il corrispettivo a posto auto stabilito ai sensi del punto 2) del dispositivo della richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 95/2000, in quanto costituente riferimento per i rapporti contrattuali in essere, ed anche in ragione del fatto che, essendo stati rilasciati i titoli abilitativi per gli interventi, e nella gran parte dei casi ultimati i lavori, è decorsa una parte del tempo per cui è stato concesso il diritto di superficie (la cui durata è stabilita in 90 anni dalla data di consegna dell'area comunale per l'esecuzione dei lavori);

Ritenuto pertanto di applicare, per i casi di ampliamento dell'ambito territoriale di cui al presente atto:

- il valore del corrispettivo intero per le assegnazioni senza vincolo di pertinenzialità, oltre 600 metri di percorrenza pedonale dal parcheggio ed entro l'ambito del Municipio di riferimento (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine del Municipio sia inferiore a tale misura) (“zona di interesse massima”);
- il valore, di cui sopra, ridotto del 5% per le assegnazioni, in regime di pertinenzialità, oltre 600 metri di percorrenza pedonale dal parcheggio ed entro l'ambito corrispondente con la Circoscrizione di riferimento (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine della Circoscrizione sia inferiore a tale misura) (“zona di interesse allargata”);

Di stabilire, in merito al relativo procedimento:

- che gli aventi titolo debbano presentare apposita istanza al fine di attivare il procedimento di autorizzazione alla fruizione delle possibilità di assegnazione/alienazione dei parcheggi, in ampliamento dell'ambito territoriale originariamente previsto;

Che, in caso di 1° assegnazione, dovrà essere dimostrato, quale condizione di ammissibilità al beneficio dell'ampliamento dell'ambito territoriale di riferimento, l'integrale adempimento di quanto previsto dalla convenzione, in ordine a pagamento del corrispettivo del diritto di superficie, oneri di urbanizzazione e prestazione di idonee e valide garanzie;

che l'autorizzazione verrà concessa dal Comune a fronte della positiva verifica dei requisiti, in termini di distanza tra autorimessa e immobile di riferimento e di condizioni soggettive dell'assegnatario, nonché a fronte della regolarizzazione delle pertinenti partite economiche, che non saranno in ogni caso ammesse a conguaglio in caso di successiva assegnazione in ambito territoriale più ristretto e/o diverso regime di assegnazione;

- che, per il procedimento, disciplinato dal presente atto, troverà applicazione la tariffa istruttoria, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2013, per il rilascio di autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 35/2012 (autorizzazione ai fini della cessione di parcheggi pertinenziali realizzati nelle aree di proprietà comunale e asserviti con vincolo di pertinenzialità, separatamente dalle unità immobiliari di riferimento)

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 13.07.2000 e s. m. e i.
- la legge n. 122/1989;
- la Legge Regione Liguria n. 25/2008;
- Il Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2012;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

- 1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'allargamento dell'ambito territoriale di riferimento per l'assegnazione dei posti auto, realizzati in diritto di superficie su aree di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'avviso pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 in data 13 luglio 2000.
- 2) di confermare la percentuale minima (50% della capienza del parcheggio) di posti auto da assegnare con vincolo di pertinenzialità nella zona di influenza (300 mt. di percorribilità pedonale) nella misura massima di due posti auto per ogni unità immobiliare;
- 3) di confermare altresì che l'assegnazione di parcheggi non pertinentiali avvenga a fronte della sussistenza di un titolo di proprietà e/o di godimento di un immobile in capo all'assegnatario, richiamando a tale fine i criteri soggettivi già esplicitati nei bandi originari e recepiti nell'ambito delle relative convenzioni attuative;
- 4) di stabilire, per quanto riguarda la quota di posti auto eccedente la percentuale minima (50% della capienza del parcheggio), da assegnare con i criteri confermati, ai sensi del precedente punto 2):
 - in merito ai posti auto da assegnarsi/già assegnati con vincolo di pertinenzialità, gli stessi potranno essere assegnati (ovvero ceduti con medesimo vincolo), ad immobile ricadente entro l'ambito corrispondente alla Circoscrizione (riferimento DCC n. 78/1996) in cui si trova il parcheggio (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine della Circoscrizione sia inferiore a tale misura) ("zona di interesse allargata");

- in merito ai posti auto, da assegnarsi/già assegnati senza vincolo di pertinenzialità, sarà ammessa l'assegnazione (ovvero la cessione) a servizio di immobile nell'ambito del Municipio (DCC 83/2006) in cui si trova il parcheggio (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine del Municipio sia inferiore a tale misura) ("zona di interesse massima");

5) di consentire, in analogia con quanto stabilito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, art. 10, l'alienazione dei parcheggi non pertinentziali, anche a prescindere dalla cessazione del rapporto giuridico in forza del quale l'assegnatario godeva o usava l'unità immobiliare di riferimento, a condizione che il box/posto auto venga alienato a soggetto in possesso di requisiti idonei all'assegnazione;

6) di mantenere come riferimento il corrispettivo a posto auto stabilito ai sensi del punto 2) del dispositivo della richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 95/2000 e di applicare, per i casi di ampliamento dell'ambito territoriale, di cui al presente atto;

- il valore del corrispettivo intero per le assegnazioni senza vincolo di pertinenzialità, oltre 600 metri di percorrenza pedonale dal parcheggio ed entro l'ambito del Municipio di riferimento (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine del Municipio sia inferiore a tale misura) ("zona di interesse massima");

- il valore, di cui sopra, ridotto del 5% per le assegnazioni, in regime di pertinenzialità, oltre 600 metri di percorrenza pedonale dal parcheggio ed entro l'ambito corrispondente con la Circo-scrizione di riferimento (ovvero entro un raggio non superiore a m. 1000, nel caso in cui la distanza lineare tra autorimessa e confine della Circo-scrizione sia inferiore a tale misura) ("zona di interesse allargata");

7) di stabilire, in merito al relativo procedimento:

- che gli aventi titolo debbano presentare apposita istanza al fine di attivare il procedimento di autorizzazione alla fruizione delle possibilità di assegnazione/alienazione dei parcheggi, in ampliamento dell'ambito territoriale originariamente previsto;

- che, in caso di 1° assegnazione, dovrà essere dimostrato, quale condizione di ammissibilità al beneficio dell'ampliamento dell'ambito territoriale di riferimento, l'integrale adempimento di quanto previsto dalla convenzione, in ordine a pagamento del corrispettivo del diritto di superficie, oneri di urbanizzazione e prestazione di idonee e valide garanzie;

- che l'autorizzazione verrà concessa dal Comune a fronte della positiva verifica dei requisiti, in termini di distanza tra autorimessa e immobile di riferimento e di condizioni soggettive dell'assegnatario, nonché a fronte della regolarizzazione delle pertinenti partite economiche, che non saranno in ogni caso ammesse a conguaglio in caso di successiva assegnazione in ambito territoriale più ristretto e/o diverso regime di assegnazione;

- che, per il procedimento, disciplinato dal presente atto, troverà applicazione la tariffa istruttoria, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2013, per il rilascio di autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 35/2012 (autorizzazione ai fini della cessione di parcheggi pertinentziali realizzati nelle aree di proprietà comunale e asserviti con vincolo di pertinenzialità, separatamente dalle unità immobiliari di riferimento)

- 8) di dare mandato alla Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti – Settore Urbanistica, per l’attuazione di quanto conseguente al presente atto;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-467 DEL 12/12/2013 AD OGGETTO:
ALLARGAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO,
REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELL'AVVISO
PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 95 IN DATA 13 LUGLIO 2000.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

16/12/2013

Il Dirigente Responsabile
Direzione Mobilità

(Pellegrino Francesco)

Il Dirigente Responsabile
Settore Urbanistica

[Arch. Ferdinando De Fornari]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 18 0	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-467 DEL 12/12/2013	

OGGETTO: ALLARGAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO, REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 IN DATA 13 LUGLIO 2000.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 16/12/2013

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-467 DEL 12/12/2013 AD OGGETTO:
ALLARGAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO,
REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELL'AVVISO
PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 95 IN DATA 13 LUGLIO 2000.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

18/12/2013

Il Dirigente di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-467 DEL 12/12/2013 AD OGGETTO:
ALLARGAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO,
REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELL'AVVISO
PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 95 IN DATA 13 LUGLIO 2000.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

18/12/2013

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-467 DEL 12/12/2013 AD OGGETTO:
ALLARGAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO,
REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELL'AVVISO
PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 95 IN DATA 13 LUGLIO 2000.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

19/12/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Mileti]